



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **8149/2023** promossa da:

A.S.G.I. - ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE, con il patrocinio
dell'avv. GUARISO ALBERTO, dell'avv. NERI LIVIO e dell'avv. LAVANNA MARTA,
elettivamente domiciliata in VIA GIULIO UBERTI N. 6 20129 MILANO, presso il difensore avv.
GUARISO ALBERTO

ATTORE

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, con il patrocinio dell'avv.
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO, elettivamente domiciliato in VIA
ARSENALE 21 TORINO presso il difensore avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI TORINO

CONVENUTO

con il patrocinio dell'avv. GUARISO ALBERTO, dell'avv. NERI
LIVIO e dell'avv. LAVANNA MARTA, elettivamente domiciliato in VIA GIULIO UBERTI N. 6
20129 MILANO, presso il difensore avv. GUARISO ALBERTO

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Per parte attrice

Voglia il tribunale,

disattesa ogni contraria istanza

a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro *pro tempore*, consistente nell'aver previsto, con il DM 30.6.2022, che il "buono patenti autotrasporto" di cui all'art. 1 DL 10.9.21 n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 156/2021, sia riservato ai soli "*cittadini italiani ed europei*";

b) accertare e dichiarare la conseguente illegittimità dell'esclusione dalla prestazione dei cittadini stranieri;

e conseguentemente, anche quale piano di rimozione ex art. 28 d.lgs. 150/11 finalizzato a evitare il reiterarsi della discriminazione:

In via principale,

c) ordinare al Ministero convenuto:

-**c1**) di modificare il citato DM o comunque le comunicazioni al pubblico relativo al predetto "*buono patenti autotrasporto*", eliminando il requisito della cittadinanza italiana o europea e consentendo l'accesso alla prestazione a tutti i cittadini stranieri regolarmente residenti che ne facciano richiesta, fermi tutti gli altri requisiti richiesti anche ai richiedenti italiani ed europei;

-**c2**) di riammettere, conseguentemente, i richiedenti extra UE che avessero già presentato domanda, collocandoli nella posizione di graduatoria corrispondente alla data della domanda ovvero in subordine, in caso di ritenuta impossibilità di modifica della graduatoria, assegnare ai predetti richiedenti, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da discriminazione, la somma massima di contributo pari a **euro 2.500,00** o la diversa somma che il Giudice riterrà di determinare, anche in via equitativa;

-**c3**) di riaprire i termini di presentazione delle domande per gli anni 2022 e 2023, ammettendo alle domande anche tutti i richiedenti con cittadinanza extra UE e di provvedere a un incremento dello stanziamento già disposto in misura pari alla percentuale di stranieri extra UE che presentino domanda; ovvero in subordine, in caso di ritenuta inammissibilità dell'ordine di rifinanziamento, di attribuire a ciascun richiedente a seguito della riapertura di cittadinanza extra UE l'importo di **euro 1.000,00** a titolo di risarcimento del danno da discriminazione;

d) dato atto che gli ordini di cui sopra attengono a obblighi di fare infungibili, **condannare** l'Amministrazione convenuta a pagare alla ricorrente, ai sensi dell'art. 614 *bisc.p.c.*, **euro 100,00** per ogni giorno di ritardo nell'adempimento integrale dell'ordine giudiziale, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione o notifica dell'emananda sentenza;

In via subordinata, in ipotesi di inammissibilità degli ordini di cui ai punti C1, C2, C3:

e) **condannare** il Ministero a pagare ad ASGI, a titolo di risarcimento del danno per l'intervenuta discriminazione, una somma da determinarsi in via equitativa anche in relazione all'eventuale impossibilità di rimedi reintegratori che si fosse nel frattempo determinata e che allo stato si indica in importo non inferiore a **euro 15.000,00**, eventualmente con vincolo di destinazione;

in ogni caso

f) ordinare al Ministero convenuto di pubblicare, a proprie spese, un estratto dell'emanando provvedimento sulla home page del sito istituzionale del Ministero per un periodo minimo di giorni 30, nonchè su un quotidiano a tiratura nazionale.

Con vittoria di spese, incluso il rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

In via istruttoria si chiede ordinarsi all'Amministrazione convenuta la produzione in giudizio dell'elenco numerico delle domande presentate e di quelle accolte alla data della costituzione in giudizio relativamente agli anni 2022 e 2023.

Si chiede inoltre, per quanto necessario, ammettersi prova per testi sulle circostanze in fatto, con riserva di indicare i nominativi dei testi.

Per parte convenuta

“Preliminarmente dichiararsi inammissibile per difetto di interesse l'intervento del sig.

Sul ricorso principale, dichiararsi il difetto di giurisdizione del GO in favore del Giudice Amministrativo. In subordine, previa integrazione del contraddittorio, rigettarsi il ricorso perché infondato. In estremo subordine, escludersi qualsiasi risarcimento e prevedersi la sola riammissione dei soggetti esclusi, previa riformulazione della graduatoria degli aventi diritto.

Spese come per legge.”

Per parte intervenuta

Voglia il tribunale,

disattesa ogni contraria istanza

a) **accertare e dichiarare** il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro *pro tempore*, consistente nell'aver previsto, con il DM 30.6.2022, che il “buono patenti autotrasporto” di cui all'art. 1 DL 10.9.21 n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 156/2021, sia riservato ai soli “*cittadini italiani ed europei*”;

b) accertare e dichiarare la conseguente illegittimità dell'esclusione dalla prestazione dei cittadini stranieri;

e conseguentemente, anche quale piano di rimozione ex art. 28 d.lgs. 150/11 finalizzato a evitare il reiterarsi della discriminazione:

In via principale,

c) ordinare al Ministero convenuto:

-c1) di modificare il citato DM o comunque le comunicazioni al pubblico relativo al predetto “*buono patenti autotrasporto*”, eliminando il requisito della cittadinanza italiana o europea e consentendo l'accesso alla prestazione a tutti i cittadini stranieri regolarmente residenti che ne facciano richiesta, fermi tutti gli altri requisiti richiesti anche ai richiedenti italiani ed europei;

-c2) di riammettere, conseguentemente, i richiedenti extra UE che avessero già presentato domanda, collocandoli nella posizione di graduatoria corrispondente alla data della domanda ovvero in subordine, in caso di ritenuta impossibilità di modifica della graduatoria, assegnare ai predetti richiedenti, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da discriminazione, la somma massima di contributo pari a **euro 2.500,00** o la diversa somma che il Giudice riterrà di determinare, anche in via equitativa;

-c3) di riaprire i termini di presentazione delle domande per gli anni 2022 e 2023, ammettendo alle domande anche tutti i richiedenti con cittadinanza extra UE e di provvedere a un incremento dello stanziamento già disposto in misura pari alla percentuale di stranieri extra UE che presentino domanda; ovvero in subordine, in caso di ritenuta inammissibilità dell'ordine di rifinanziamento, di attribuire a ciascun richiedente a seguito della riapertura di cittadinanza extra UE l'importo di **euro 1.000,00** a titolo di risarcimento del danno da discriminazione;

d) dato atto che gli ordini di cui sopra attengono a obblighi di fare infungibili, **condannare** l'Amministrazione convenuta a pagare alla ricorrente, ai sensi dell'art. 614 *bisc.p.c.*, **euro 100,00** per ogni giorno di ritardo nell'adempimento integrale dell'ordine giudiziale, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione o notifica dell'emananda sentenza;

In via subordinata, in ipotesi di inammissibilità degli ordini di cui ai punti C1, C2, C3:

e) condannare il Ministero a pagare ad ASGI, a titolo di risarcimento del danno per l'intervenuta discriminazione, una somma da determinarsi in via equitativa anche in relazione all'eventuale impossibilità di rimedi reintegratori che si fosse nel frattempo determinata e che allo stato si indica in importo non inferiore a **euro 15.000,00**, eventualmente con vincolo di destinazione;

in ogni caso

PDF Eraser Free

f) ordinare al Ministero convenuto di pubblicare, a proprie spese, un estratto dell'emanando provvedimento sulla home page del sito istituzionale del Ministero per un periodo minimo di giorni 30, nonchè su un quotidiano a tiratura nazionale.

Con vittoria di spese, incluso il rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

In via istruttoria si chiede ordinarsi all'Amministrazione convenuta la produzione in giudizio dell'elenco numerico delle domande presentate e di quelle accolte alla data della costituzione in giudizio relativamente agli anni 2022 e 2023.

Si chiede inoltre, per quanto necessario, ammettersi prova per testi sulle circostanze in fatto, con riserva di indicare i nominativi dei testi.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ex art. 28 Dlgs 150/11 e 281-decies cpc la ASGI conveniva in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avverso l'esclusione dei cittadini stranieri dalla concessione del buono patente autotrasporto riferendo che l'art. 1 DL 10.9.21 n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 156/2021 istituiva un fondo, denominato 'Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto', con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato 'buono patente autotrasporto', pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci'; che con il Decreto Interministeriale 30.6.2022, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, aveva dettato la disciplina per i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del buono patente autotrasporto stabilendo che "Il programma è gestito attraverso una piattaforma informatica denominata «Buono patenti», accessibile, previa autenticazione, direttamente o dal sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che consente la registrazione dei beneficiari e l'accreditamento delle autoscuole accreditate" e che "Ferma restando la necessità di possedere ogni altro requisito previsto dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono beneficiare del programma i cittadini italiani ed europei che, nel periodo tra il 1° marzo 2022 e il 31 dicembre 2026, abbiano un'età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, e che intendano conseguire uno dei titoli di cui all'art. 4, comma 2"; che veniva inoltre previsto che "a ciascun beneficiario è riconosciuto un buono pari all'ottanta per cento della

PDF Eraser Free

spesa per la formazione necessaria al conseguimento dei titoli di cui al comma 2 e, comunque, di importo non superiore a euro 2.500” e che “Il buono è emesso secondo l’ordine cronologico di inoltro delle istanze fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026”; che le disposizioni del DM che individuano i soggetti beneficiari della prestazione erano da considerarsi illegittime per violazione delle norme nazionali e sovranazionali che impongono parità di trattamento tra italiani e stranieri; che, in particolare, il decreto si poneva in contrasto con le lettere b) e c) dell’art. 43 co. 2 TU Immigrazione rappresentando il bonus patenti sia un bene offerto al pubblico che un incentivo dei giovani per l’accesso all’occupazione; che l’espressione “cittadini” utilizzata nel DL 121/21 era utilizzata come sinonimo di persone o consociati; che, in punto legittimazione la ricorrente era nell’elenco di cui al DM 13.3.2013 attuativo dell’art. 5 DLgs 215/13; che sussisteva, altresì, la giurisdizione del giudice ordinario laddove, come stabilito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, a fronte della violazione del diritto alla parità di trattamento la posizione giuridica è di diritto soggettivo. Concludeva, pertanto, come sopra indicato.

Interveniva nel giudizio altresì _____ con le medesime conclusioni della ricorrente.

Si costituiva il Ministero convenuto contestando la domanda avversaria e chiedendone il rigetto. Eccepiva, in particolare, la carenza di interesse dell’intervenuto _____ nonché il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Evidenziava, ancora, che il buono in oggetto era da considerarsi un beneficio e non un bene o servizio né una agevolazione all’accesso all’occupazione per cui non sarebbe stato applicabile l’art. 43, co. 2 lett. b) e c) del TU immigrazione. Sottolineava, ancora, come nessuna discriminazione fosse imputabile al Ministero in quanto il DM trovava il suo fondamento nel testo della legge che faceva riferimento ai cittadini. Evidenziava che il sistema consentiva, comunque, la prenotazione del buono senza indicazione della cittadinanza per cui sarebbe irragionevole riconoscere un risarcimento a favore di soggetti che non avrebbero potuto beneficiarne.

All’esito della prima udienza, la causa veniva fissata per discussione mediante di deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.

La domanda proposta è fondata e deve trovare accoglimento.

In via preliminare il Ministero convenuto eccepisce la carenza di giurisdizione del giudice adito per avere giurisdizione quello amministrativo.

L’eccezione è infondata e deve essere respinta.

PDF Eraser Free

Si rileva in proposito, che l'art. 44 c. 1 D. L.vo 286/1998 prevede la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria "quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi", allo scopo di "domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione" e che l'art. 28 c. 5 D. L.vo 150/2011 stabilisce che i provvedimenti del giudice adito ex art. 702 bis Cpc possono essere adottati anche nei confronti della pubblica amministrazione.

In proposito la stessa Suprema Corte ha avuto modo di affermare che *"in ogni caso, può essere osservato sul punto che la tutela antidiscriminatoria invocata con la domanda è garantita sul piano civilistico attraverso il conferimento della dignità di diritto soggettivo pieno alla posizione tutelata. Il diritto alla non discriminazione deve essere considerato un diritto fondamentale di rilievo costituzionale primario ed assoluto che non può soffrire compressioni di fronte all'azione amministrativa. La circostanza che, nella fattispecie, il comportamento che si assume lesivo del diritto fosse riconducibile all'applicazione di un atto amministrativo non vale a mutare la natura della posizione soggettiva azionata, che non può essere degradata ad interesse legittimo neppure in conseguenza dell'emanazione di un atto da parte di un'autorità amministrativa"* (Cass. 8.5.2017 n. 11166).

Tale pronuncia ribadisce il concetto già espresso dalle Sezioni Unite della stessa Suprema Corte secondo cui *"in tema di azione ai sensi dell'art. 44 del T.U. sull'immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998), il legislatore, al fine di garantire parità di trattamento e vietare ingiustificate discriminazioni per "ragioni di razza ed origine etnica", ha configurato una posizione di diritto soggettivo assoluto a presidio di un'area di libertà e potenzialità del soggetto, possibile vittima delle discriminazioni, rispetto a qualsiasi tipo di violazione posta in essere sia da privati che dalla P.A., senza che assuma rilievo, a tal fine, che la condotta lesiva sia stata attuata nell'ambito di procedimenti per il riconoscimento, da parte della P.A., di utilità rispetto a cui il privato fruisca di posizioni di interesse legittimo, restando assicurata una tutela secondo il modulo del diritto soggettivo e con attribuzione al giudice del potere, in relazione alla variabilità del tipo di condotta lesiva e della preesistenza in capo al soggetto di posizioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo a determinate prestazioni, di "ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione". Ne consegue che è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario l'azione promossa contro la decisione dell'amministrazione datrice di lavoro di escludere dalle procedure di stabilizzazione, previste dalla legge finanziaria del 2007, alcuni lavoratori extracomunitari perché privi della cittadinanza italiana,*

PDF Eraser Free
dovendosi ritenere che le questioni relative a dette procedure riguardino solo la fase successiva all'esercizio dell'azione antidiscriminatoria, restando esclusa ogni asserita violazione del principio del giudice naturale". (Cass. 30.3.2011 n. 7186).

Ancora più di recente la Corte ha poi precisato che "L'azione contro la discriminazione prevista dall'art. 44 d.lgs. n. 286 del 1998 può essere esperita anche quando il comportamento pregiudizievole sia posto in essere da un ente pubblico mediante l'adozione di un atto amministrativo, potendo in questo caso il giudice ordinario disapplicare l'atto denunciato assumendo i provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti, senza che ciò comporti alcuna interferenza nell'esercizio della potestà amministrativa" (Cass. 15.2.201 n. 3842).

La stessa Corte Costituzionale ha, ancora di recente, evidenziato come non sia implausibile ritenere sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario in un caso di impugnazione di un provvedimento ritenuto discriminatorio della Regione Friuli Venezia Giulia (C. Cost. sentenza 15/2024).

Alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati deve, pertanto, ritenersi che l'eccezione proposta dall'avvocatura sia infondata e debba essere, pertanto, respinta.

Nel presente procedimento non è oggetto di contestazione la legittimazione dell'associazione ASGI ricorrente per cui nulla questo in merito. Si rileva, in ogni caso, come tale legittimazione sia comunque da ritenersi sussistente essendo pacifica e documentata l'iscrizione dell'associazione nell'elenco di cui all'art. 5 del Dlgs 215/03. Si richiama in merito il principio ribadito dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui "in tema di tutela contro le discriminazioni collettive, sussiste la legittimazione ad agire delle associazioni e degli enti previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 215 del 2003, sia in relazione alla fase inibitoria, finalizzata alla rimozione delle condotte discriminatorie, sia in quella risarcitoria, in considerazione dell'esigenza di apprestare una tutela in favore di una serie indeterminata di persone, per contrastare il rischio di una lesione di natura diffusiva" (Cass. 16.8.2023 n. 24686).

Viene invece sollevata la carenza di interesse dell'intervenuto del sig. In merito si rileva l'infondatezza dell'eccezione essendo documentato che lo stesso avrebbe interesse all'accoglimento del ricorso avendo l'intervenuto proposto domanda per il contributo ed essendo la stessa stata respinta per mancanza del requisito della cittadinanza.

La legittimazione dell'associazione ricorrente non rende accoglibile altresì la richiesta di integrazione del contraddittorio formulata dall'amministrazione convenuta non ravvisandosi ipotesi di litisconsorzio necessario.

PDF Eraser Free

Nel merito l'amministrazione convenuta eccepisce in primo luogo la non applicabilità dell'art. 43, co. 2 lett. b) e c) del TU immigrazione atteso che il buono in oggetto costituirebbe un beneficio e non potrebbe essere qualificato come bene o servizio né, tanto meno, quale agevolazione per l'accesso all'occupazione.

L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.

La norma in oggetto stabilisce che "costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica".

In particolare, il co. 2 alle lett. b) e c) prevede che compie un atto di discriminazione: "b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità; c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio- assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità".

Nel caso di specie oggetto della previsione normativa è un buono erogato per il conseguimento della patente per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci, quantificato nell'80% della spesa sostenuta e per un importo comunque non superiore ai 2500,00 euro per i cittadini di età compresa tra i 18 e 35 anni.

Trattandosi di un finanziamento concesso al fine di agevolare l'acquisizione della patente per l'autotrasporto di persone e merci, lo stesso si ritiene debba essere qualificato come un contributo finalizzato ad agevolare l'accesso dei cittadini più giovani ad un bene ed un servizio pubblico quale è, appunto, quello che consente di acquisire la patente di guida. Nelle finalità espresse dalla stessa norma istitutiva del contributo, inoltre, viene specificato che lo stesso è finalizzato a contribuire alla formazione di nuovi autotrasportatori.

Alla luce di tali precisazioni appare evidente che il contributo in oggetto deve essere fatto rientrare nell'ambito dei beni e servizi offerti al pubblico di cui alla citata lett. b), essendo finalizzato proprio al conseguimento degli stessi ed è altresì evidente che lo stesso sia finalizzato ad agevolare l'attività di

autotrasporto così configurandosi come mezzo per agevolare l'accesso al lavoro secondo quanto disposto dalla citata lett. c) dell'art. 43 TU Immigrazione.

Per tali ragioni l'eccezione sollevata deve essere ritenuta infondata.

Afferma poi ancora la convenuta che il Ministero non avrebbe commesso alcuna discriminazione atteso che il Decreto Ministeriale del 30.6.2022 altro non aveva fatto che riprendere quanto previsto dalla legge, ovvero il DL 10.9.21 n. 121, convertito dalla L. 156/2021, che contiene, appunto, il riferimento ai "cittadini".

Si ritiene, in merito, che il termine "cittadini", utilizzato nel DL citato, sia un termine generico, non necessariamente riferibile ai soli cittadini italiani o comunitari. La specificazione contenuta nel DM costituisce, pertanto, una limitazione che va oltre il dettato della legge di cui lo stesso costituisce attuazione. Si rileva, ancora, che tale interpretazione del termine "cittadini" appare, nel caso di specie, l'unica possibile proprio al fine di ritenere la stessa armonizzabile con i principi di non discriminazione stabiliti dal citato TU Immigrazione, conformemente agli stessi principi costituzionali e comunitari. In tal senso si esprime la stessa Corte Costituzionale laddove afferma che "se è vero che l'art. 3 si riferisce espressamente ai soli cittadini, è anche certo che il principio di eguaglianza vale pure per lo straniero quando trattisi di rispettare i diritti fondamentali" (C. Cost. sentenza n. 120 del 1967 e n. 186 del 2020). La direttiva 109 del 2003 stabilisce, inoltre, all'art. 11 che "Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: a) l'esercizio di un'attività lavorativa subordinata o autonoma, purché questa non implichi nemmeno in via occasionale la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri, nonché le condizioni di assunzione e lavoro, ivi comprese quelle di licenziamento e di retribuzione"...f) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, nonché alla procedura per l'ottenimento di un alloggio". La Corte Costituzionale ha avuto, in merito a tale direttiva, modo di evidenziare che l'obbligo di non differenziare il trattamento riservato ad un cittadino di un paese terzo rispetto a quello dei cittadini degli stati dell'Unione è un obbligo imposto dalle direttive richiamate in modo chiaro, preciso e incondizionato, come tale dotato di effetto diretto (C. Cost. 67/2022). Alla luce di tali principi il termine "cittadini" di cui al DL 121/21 non può essere inteso in senso generale e non riferito esclusivamente ai cittadini italiani o dei paesi comunitari.

Alla luce dell'insieme di tali considerazioni deve, pertanto, ritenersi che il DM 30.6.2022 introducendo la predetta limitazione ai soli cittadini italiani e comunitari abbia posto in essere una ingiustificata discriminazione ai danni dei cittadini extracomunitari in violazione dell'art. 43 TU Immigrazione e, in particolare delle lett. b) e c) del secondo comma di tale disposizione.

Afferma ancora l'amministrazione che, al più, bisognerebbe riconoscere il beneficio ai singoli cittadini non comunitari che hanno presentato la domanda per ottenere il beneficio.

Tale limitazione non può essere ritenuta possibile in ragione del fatto che il limite di cittadinanza posto dalla norma può avere legittimamente disincentivato tutti coloro che non erano in possesso della cittadinanza italiana o europea a formulare la richiesta per cui non potrebbe ritenersi in alcun modo giustificato limitare il beneficio solo a coloro che nonostante non potessero farlo tentarono, comunque, di proporre la domanda di rilascio del buono.

In conclusione, pertanto, ai sensi dell'art. 28 del DLgs 150/11 deve trovare accoglimento la domanda proposta in via principale dalla parte ricorrente. Nulla deve, pertanto, disporsi in punto domanda risarcitoria in quanto posta subordinatamente all'accoglimento della domanda principale proposta dalla ricorrente. Si rileva in ogni caso che, nel disporre la riammissione dei richiedenti anche di cittadinanza diversa da quella comunitaria, il Ministero dovrà procedere alla formazione di una nuova graduatoria senza che possa disporsi, in questa sede, un incremento del finanziamento, né via titolo per un generico risarcimento del danno, essendo i soggetti esclusi rimessi nelle condizioni di potere partecipare all'erogazione del finanziamento previsto in condizioni di parità con i cittadini italiani e comunitari.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Accerta e dichiara il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro *pro tempore*, consistente nell'aver previsto, con il DM 30.6.2022, che il "buono patenti autotrasporto" di cui all'art. 1 DL 10.9.21 n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 156/2021, sia riservato ai soli "*cittadini italiani ed europei*" escludendo dalla prestazione gli altri cittadini stranieri;

Ordina al Ministero convenuto:

- di modificare il citato DM o comunque le comunicazioni al pubblico relativo al predetto "*buono patenti autotrasporto*", eliminando il requisito della cittadinanza italiana o europea e consentendo l'accesso alla prestazione a tutti i cittadini stranieri regolarmente residenti che ne facciano richiesta, fermi tutti gli altri requisiti richiesti anche ai richiedenti italiani ed europei;

PDF Eraser Free
di ammettere, conseguentemente, i richiedenti extra UE che avessero già presentato domanda, collocandoli nella posizione di graduatoria corrispondente alla data della domanda;

- di riaprire i termini di presentazione delle domande per gli anni 2022 e 2023, ammettendo alle domande anche tutti i richiedenti con cittadinanza extra UE, disponendo la riformulazione della graduatoria degli aventi diritto;

Condanna l'amministrazione convenuta a pagare alla ricorrente, ai sensi dell'art. 614bis c.p.c., euro 100 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento del predetto obbligo, a decorrere dal 30mo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza;

Ordina la pubblicazione del dispositivo del provvedimento sul sito istituzionale dell'amministrazione per un periodo di 30 giorni;

Condanna altresì il Ministero convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 5100,00 (di cui € 1700,00 per fase studio, € 900,00 per fase introduttiva, € 2500,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.

Condanna altresì il Ministero convenuto a rimborsare alla parte intervenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3562,00 (di cui € 1064,00 per fase studio, € 708,00 per fase introduttiva, € 1790,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.

Torino, 20 marzo 2024

Il Giudice
dott. Alberto La Manna